



*Unione Nazionale Enalcaccia
Pesca e Tiro*

00182 ROMA - VIA LA SPEZIA, 35 - 1/A - CAS. POST. 4206 - TEL. 06 77.20.14.67 - 68 - 69 - FAX 06 77.20.14.56

*Il Presidente Nazionale
Avv. Lamberto Cardia
Presidente Onorario Corte dei Conti*

Roma, 5 LUG 2018

Prot.: 2454

Oggetto: Legge regionale del
Piemonte sulla caccia

All. 1

Sen. Avv. Erika STEFANI
Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie
Via della Stamperia, 8
00187 - ROMA

Salute Ministro,

desidero segnalare alla Sua personale attenzione i contenuti della legge regionale Piemonte approvata dal Consiglio il 12 giugno scorso per disciplinare la caccia nella Regione.

Come probabilmente Le sarà già noto, il provvedimento è stato oggetto di una importante manifestazione di protesta dei cacciatori svoltasi a Torino l'8 giugno scorso in quanto esso, per l'impronta ambientalista e animalista che lo connota, è il più restrittivo non solo d'Italia, ma dell'intera Europa e contiene numerosi articoli viziati di incostituzionalità sia per contrasto diretto con norme e principi della Carta sia per violazione della legge quadro nazionale sulla caccia n. 157/1992.

Nell'unito promemoria sono riassunti gli aspetti di maggiore criticità, con evidenza dei vizi di illegittimità delle norme.

Ritengo perciò di dover sottolineare che si tratta di una legge ingiusta che, oltre a penalizzare una passione millenaria che ha per di più tanto spazio nella vita di centinaia di migliaia di persone amanti della natura, per i suoi molteplici vizi non può trovare ingresso nell'ambito normativo nazionale. Ciò tanto più se si considera che essa costituisce un precedente a cui potrebbero ispirarsi altre Regioni.



Unione Nazionale
Enalcaccia
Pesca e Tiro

Per questo Le chiedo, nella qualità di Ministro competente, di voler disporre quanto necessario affinché la legge venga impugnata dal Governo per i suoi molteplici ed evidenti vizi, così da porre argine ad un vero e proprio atto di arbitrio giuridico.

Rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento che ritenesse utile e, ringraziandola per quanto vorrà disporre, Le invio i miei migliori e più cordiali saluti.

(Lamberto Cardia)

Le prego invece di disporre
quanto dovuto per evitare un
danno ingiusto a tutte le cacciatrici.
grazie ancora!

di Stefano Cardia

Profili di incostituzionalità della legge piemontese sulla caccia

Si osserva, in premessa, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di caccia deve essere esercitata nel rispetto dei criteri generali fissati dalla L.n. 157/1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema giacché il legislatore nazionale ha stabilito il punto di equilibrio fra il primario obiettivo della salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e degli altri interessi coinvolti e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria. Si tratta di materia che l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. rimette alla legislazione esclusiva dello Stato non derogabile dalla normativa regionale.

Art. 1. (Finalità)

Comma 1, lett. i): "La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157.....detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi:

.....

i) salvaguardare gli interessi e le attività della popolazione che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio".

La norma lascia ipotizzare la fissazione di divieti particolari in riferimento a interessi e attività della popolazione in contrasto con l'art. 1, comma 2 della L. n. 157/1992 che pone come unico vincolo all'esercizio dell'attività venatoria la determinazione di un "danno effettivo alle produzioni agricole".

Art. 2. (Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)

Comma 5: "Sono escluse dal prelievo venatorio, le seguenti specie: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile".

Le specie di cui sopra sono incluse fra le specie cacciabili dall'art. 18 della L. n. 157/1992, come confermato *a contrario* dall'art. 2 della stessa legge statale che non le comprende fra le specie a tutela assoluta. La norma inoltre si connota come vera e propria "legge provvedimento" che lede la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sancita dall'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. che lo Stato esercita attraverso il piano faunistico venatorio nazionale disciplinato dall'art. 10 della legge n. 157/1992.

Art. 6. (Pianificazione faunistico-venatoria regionale)

Comma 7: “Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata”.

La norma si pone in diretto contrasto con l'art. 842 cod. civ. e quindi interviene nell'ordinamento civile in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. che rimette la materia alla competenza esclusiva dello Stato. Esso si pone altresì in contrasto con l'art. 15 della L. n. 157/1992 che detta una specifica procedura da osservare qualora i proprietari o i conduttori di fondi intendano vietarvi l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 9. (Ripartizione del territorio)

Comma 1: “La Regione, in attuazione della legge 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli ATC e nei CA, determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree. Al medesimo scopo, nel territorio regionale è ammessa l'adesione dei cacciatori a non più di due ATC OCA nel corso della medesima stagione venatoria e ad un solo CA nel caso di prelievo della tipica fauna alpina”.

La norma si pone in contrasto con l'art. 14, commi 3 e 5 della L. n. 157/1992 che garantiscono ai cacciatori la libertà di esercizio venatorio e pertanto è in ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

Art. 11. (Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi)

Comma 9: “Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale”.

La norma lede la libertà di rappresentanza del singolo individuo perché ad esempio nega ad un agricoltore o un dipendente di ente locale che sia anche cacciatore di

essere nominato nei Comitati di gestione degli A.T.C. in rappresentanza degli agricoltori e degli enti locali. L'introduzione delle ipotesi di incompatibilità invade quindi la materia dell'ordinamento civile che, secondo la Corte Costituzionale, è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, in violazione dell'art. 14, comma 10, della L. n. 157/1992, la disposizione limita la libertà di nomina dei propri rappresentanti da parte del mondo associazionistico impedendo la scelta di persone dotate di particolari qualificazioni tecnico-professionali in violazione degli artt. 3 e 18 Cost.

Art. 13. (Calendario venatorio regionale)

Comma 1: “La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti:

a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari”.

La norma⁽¹⁾ attribuisce all'autorità amministrativa della Regione un amplissimo margine di discrezionalità non consentito dall'art. 23 della Cost., in quanto non sono stabiliti i contenuti e i modi dell'azione eventualmente limitativa della sfera di libertà dei cittadini. La circostanza assume rilievo soprattutto nella determinazione delle giornate di caccia settimanali che, ad eccezione del martedì e del venerdì, è rimessa alla scelta dei cacciatori, senza che sia consentito alle Regioni di introdurre surrettiziamente un altro giorno di silenzio venatorio. Occorre rammentare che con l'attività venatoria viene esercitato un diritto di libertà individuale che la Corte annovera tra le libere manifestazioni sportive e che non può essere compreso se non con le modalità previste dall'art. 23 Cost.

Art. 23. (Divieti)

Comma 1, lett. bb): “Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:

.....

bb) l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria”.

⁽¹⁾ Essa, tra l'altro, con il richiamo all'obbligo di rispetto dell'art. 18 L.n. 157/1992, conferma la già rilevata incostituzionalità dell'art. 2, comma 5, (v. sopra).

La disposizione si pone in contrasto con gli artt. 5 e 21, comma 1, lett. p) della L. n. 157/1992 e perciò è affetta da illegittimità costituzionale. Infatti l'art. 5 consente l'utilizzo a fini venatori di richiami vivi, mentre la norma dell' art. 21 ne vieta l'uso solo "al di fuori dei casi previsti dall'art.5".

Roma, 26 giugno 2018